



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

## TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA

### SEZIONE LAVORO

#### RICORSO CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Della docente, Signora: Cognome **DE LUCA PALMA** nata a Catania il 11.02.1963. Codice Fiscale DLCPLM63B51C351N, residente in Augusta (SR) nella Via Zuppello 50, rappresentata e difesa ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati **Angela Maria Fasano** (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e **Stefania Fasano** (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: [stefaniafasano@pec.it](mailto:stefaniafasano@pec.it)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via Giacomo Cusmano, n. 28. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: [studiolegaleavvocatofasano@pec.it](mailto:studiolegaleavvocatofasano@pec.it) e [stefaniafasano@pec.it](mailto:stefaniafasano@pec.it).

#### CONTRO

- **IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina, 149 Catania;
- **USR SICILIA, USR LOMBARDIA** NELLE PERSONE DEI DIRIGENTI PRO TEMPORE rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina, 149 Catania;

#### PETITUM



La ricorrente, con il presente atto, chiede il trasferimento in una delle 15 opzioni indicate in sede di mobilità 2020/2021 essendo Ella titolare del diritto di **precedenza di cui all'art 13/1 punto VI** del CCNI sulla mobilità per il triennio 2019/2022, giusta rapporto di coniugio con il Sig. Mandragona Francesco, militare in congedo, che ha eletto domicilio nell'atto di collocamento in congedo presso il Comune di Augusta (SR). In tal senso, si chiede l'applicazione del principio di cui alla legge 100/1987 a mente del quale ai docenti, coniugi conviventi del **personale militare trasferito d'ufficio**, viene riconosciuta una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità e di assegnazione provvisoria. Diritto oggi immotivatamente negato dall'amministrazione precedente che in mancanza di posti disponibili, ha riconosciuto la precedenza ma non ha disposto il trasferimento. Precedenza riconosciuta, ma non applicata in modo corretto dall'amministrazione precedente.

La ricorrente chiede, altresì, in relazione all'elevato punteggio vantato pari a 104+6, l'applicazione della precedenza prevista **dall'art. 470 del TU in materia scolastica n. 297/94**.

A tal fine la ricorrente propone ricorso

#### **PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE**

- Dell'Ordinanza Ministeriale resa dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio di Gabinetto del MIUR – n. 182 del 23/03/2020 - REGISTRO DECRETI 0000182 - 23/03/2020 - REGISTRAZIONE (cfr. **All. 1**) – con cui è stata disciplinata “*la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2020/2021*” nella parte in cui, **in aperta violazione e deroga normativa – ed in violazione del principio di inderogabilità della legge ed, in particolare, dell'art. 470 del TU in materia scolastica 297/94**, determina ( art. 1) le modalità di applicazione delle disposizioni del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola triennio 2019/2022 in relazione alla reiterata e continua priorità di assegnazione ai





docenti aventi minor punteggio dei ricorrenti nella composizione delle graduatorie di mobilità e nella, specie, nella parte in cui non riconosce la precedenza normativa riconosciuta ex lege alla ricorrente dall'art. 470, comma, 1 del TU in materia scolastica.

- Dell'Ordinanza Ministeriale resa dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio di Gabinetto del MIUR – n. 182 del 23/03/2020 - REGISTRO DECRETI 0000182 - 23/03/2020 - REGISTRAZIONE (**All. 1**) – con cui è stata disciplinata *“la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2020/2021”* nella parte in cui, **in aperta violazione e deroga normativa – ed in violazione del principio di inderogabilità della legge**, determina ( art. 1) le modalità di applicazione delle disposizioni del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola triennio 2019/2022 in relazione alla reiterata e continua priorità di assegnazione ai docenti aventi minor punteggio dei ricorrenti nella composizione delle graduatorie di mobilità, ossia i docenti *iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.*”
- Della spiegata ordinanza nella parte in cui deroga alla norma di legge e continua ad applicare, non avendo contemplato all'interno del suo contenuto specifica disapplicazione del precedente principio, criteri di priorità nei trasferimenti differenti da quelli previsti dalla legge.
- Della spiegata ordinanza in tutte le parti in cui, in aperta violazione e deroga normativa, determina una deroga alla legge 107/2015 art. 1 comma 96, 97, 98 , all'art. 463 del tu in materia scolastica dlgs 297/1994, nonché', la violazione e deroga da parte della norma pattizia al



principio di anzianità di servizio nella composizione delle graduatorie di mobilità sancito dal comma ii° art. 463 del d.lsg 297/1994 .

- Della spiegata ordinanza, nella parte in cui non prevede e non demanda, ai fini dei trasferimenti, *la quota 100* dei pensionamenti come da tabelle in possesso dal MIUR già alla data del 28 febbraio 2019, quindi prima della pubblicazione dell’Ordinanza impugnata, quota che avrebbe permesso ai ricorrenti di essere collocati nelle sedi lavorative di residenza.
- Della spiegata ordinanza nella parte in cui prosegue nel disciplinare la mobilità del personale docente 2019/2020 in relazione ed in aperto richiamo ai principi di cui al primo piano straordinario di mobilità 2016/2017 che ha affidato ad un algoritmo la valutazione delle domande di mobilità dei ricorrenti.
- Dell’art. 8 del CCNI triennio 2019/2022 (**cfr All. 2**) nella parte in cui ha illegittimamente negato alla ricorrente la precedenza ex art. 470, comma 1 del TU in materia scolastica.
- Dell’esito del trasferimento del 29 giugno 2020 a mezzo del quale l’USR di competenza non ha riconosciuto il trasferimento presso il Comune di Augusta attesa la precedenza ex legge 100/87 (**cfr. All. 3**).

Di ogni altro atto ad essa connesso, presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire danno e pregiudizio per l’odierna rappresentata docente De Luca.

### FATTO

- A) La ricorrente De Luca è una docente della scuola primaria ed è stata assunta a tempo indeterminato nel comparto scuola con decorrenza giuridica dal 01/09/2012 (cfr **All. 4**).
- B) L’assunzione è stata avviata, quindi, in relazione al pacchetto curriculare e professionale della ricorrente e, mediante il computo dei punteggi e dell’anzianità di servizio pre ruolo maturata.



- C) La docente ricorrente, invero, possiede, ai fini dell'attuale mobilità 2020/2021 un elevato punteggio: 104 + 6 (cfr. **all. 5 notifica trasferimento con indicazione punteggio**).
- D) Punteggio che le avrebbe certamente consentito di ottenere una posizione potiore nelle graduatorie di mobilità se l'amministrazione convenuta avesse correttamente applicato la normativa all'uopo prevista, sia in tema di precedenza ex legge 100/86, sia in tema di precedenza ex art. 470 del TU in materia scolastica.
- E) Alla ricorrente, invero, **non è stata riconosciuto in primis il trasferimento nonostante fosse titolare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, punto VI del CCNI triennio 2019/2022, dei benefici di cui alla legge 100/87, essendo coniugata con militare in congedo che all'atto di collocamento in congedo ha eletto domicilio presso il Comune di Augusta.**
- F) **Diritto di fatto riconosciuto in seguito a motivato reclamo ma mai correttamente applicato.**
- G) **L'USR Lombardia, invero, in seguito a reclamo presentato dell'interessata ricorrente ha riconosciuto la precedenza con comunicazione del 01/07/2020 invitando l'USR Sicilia verificare il diritto al trasferimento su posto comune nelle istituzioni scolastiche e nel Comune di Augusta secondo l'Ordine di gradimento espresso dalla docente (cfr. all. 6).**
- H) **Indicazione, pur tuttavia, del tutto disattesa atteso che in seguito all'esito del trasferimento la ricorrente non ha ottenuto come sede di gradimento la città di Augusta o una delle 14 opzioni indicate in sede di domanda di mobilità.**
- I) **La docente, invero, in sede di domanda di mobilità ha dichiarato di essere coniugata con il sig. Mandragona Francesco, nato ad Augusta il 27/09/1962 e residente ad Augusta nella Via B. Zuppello 50.**



J) **Gli Enti di competenza, in seguito ai reclami erano stati debitamente informati di tale circostanza!**

K) In particolare, negli allegati si evince, inequivocabilmente, che: 1. il marito, sig. Mandragona Francesco, in data precedente al collocamento in congedo dichiarava alla propria amministrazione la volontà di eleggere domicilio in Augusta (SR) via Barone Zuppello n. 50. 2. la dichiarazione di elezione di domicilio è stata trasmessa annessa alla domanda di mobilità 2020-2021 (precedenza coniuge militare) e ulteriormente ribadita con reclamo del 28 aprile 2020 ed integrazione allo stesso del 30 aprile 2020 il tutto trasmesso via mail e con raccomandata con ricevuta di ritorno spedite rispettivamente in data 29 marzo 2020 e 30 marzo 2020. 3. La ricorrente nella specie, allegava: collocamento in congedo "a domanda" Luogotenente "cariche speciali" MANDRAGONA Francesco "810854S" - nel presente documento si evinceva che il comando di appartenenza del Lgt.cs. Mandragona trasmetteva ai Comandi Superiori la domanda di collocamento in congedo con annessa "dichiarazione di elezione di domicilio" (rigo 11 testo lettera) in data 27/04/2018 ; DICHIARAZIONE DI ELETTO DOMICILIO del Luogotenente Cariche Speciali MANDRAGONA Francesco in data 5 marzo 2018 - dichiarazione allegata alla domanda di pensionamento; Cessazione del servizio permanente "a domanda" Luogotenente Cariche Speciali MANDRAGONA Francesco, matr. mecc. 810854S del 5 marzo 2018 con attestazione di presa in carico datata 13 marzo 2018 - nella quale lo stesso dichiara di eleggere domicilio in Augusta (SR) via Barone Zuppello n. 50 (punto 2 delle dichiarazioni); Comunicazione formale di accettazione della domanda di cessazione dal servizio permanente presentata dal Luogotenente "cariche speciali" MANDRAGONA Francesco "810854S" - classe 1962 avente decorrenza dal 1° dicembre 2018 (cfr. **all. 7,8,9**).



- L) Elementi tutti che dovevano necessariamente condurre al riconoscimento del relativo trasferimento presso il Comune di Augusta.
- M) Ma vi è di più e molto.
- N) La ricorrente possiede un punteggio elevato: **104 più 6**. Pur tuttavia nella recente procedura di mobilità è stata valicata da docenti con punteggio nettamente inferiore.
- O) Una premessa normativa a tal uopo si impone. Nelle graduatorie ad esaurimento, invero, sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento. Le graduatorie sono strutturate su base provinciale, sono aggiornate con cadenza triennale in relazione alle posizioni degli iscritti ma, per effetto di quanto disposto dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, sono chiuse all'inserimento di nuovi aspiranti.
- P) Invero, le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per l'assunzione in ruolo nel limite del 50% dei posti conferibili annualmente autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 109, lettera c) della legge 107 del 2016 nonché per l'attribuzione dei contratti a tempo determinato.
- A) Ora è bene fin da subito evidenziare, come in ultimo statuito dal Consiglio di Stato (cfr. **All. 10**) che a mente del T.U. della scuola, l'articolo 470, comma 1, prevede espressamente che nel *rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima*.
- B) Orbene, la ricorrente non è una neo immessa in ruolo, ma docente che ha presentato specifica domanda di mobilità interprovinciale e con elevato punteggio: **104 più 6** di mobilità per A.S. 2020/2021. In tal senso, la ricorrente è stata lesa dalla recente mobilità e dalle pedissequa ordinanza nella misura in cui la stessa ha riservato il 50% dei posti disponibili ai neo immessi in ruolo, **quando di fatto la norma sopra citata prevede invero una PRECEDENZA ex lege per la signora De Luca.**



- C) Alla stessa, invero, è stato messo da parte solo il 30% dei posti residui; il MIUR, pertanto, ha illegittimamente eliminato la precedenza che ex lege spettava alla ricorrente.
- D) La docente, indi, è stata valicata da colleghi docenti aventi punteggio inferiore come indicati nell'allegato afferente il calendario delle neo immissioni in ruolo per la Provincia di Siracusa **nella sua stessa classe di concorso e nelle preferenze optate in domanda di mobilità dalla nn. 1 alla n. 15! (cfr. all. 11).**
- E) Quindi il MIUR ha errato laddove non ha applicato il principio della preferenza per il trasferimento interprovinciale di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione delle sedi per i nuovi assunti.
- F) Ad sintetico: la ricorrente non poteva essere superata nelle fasi delle mobilità dai neo immessi attesa la palese violazione di cui all'articolo 470 del TU. E ciò in quanto la stessa vanta maggior punteggio rispetto ai soggetti indicati nei bollettini dei movimenti che qui si allegano.
- G) Questo principio è stato di recente confermato dal Tar Lazio (cfr. **All. 12**) con due decreti monocratici sulla scia dell'Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato n. 3722/2019 (cfr. **All. 10**), in cui il Supremo Consesso Amministrativo ha statuito che *“in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”*, in due nuovi ricorsi (patrocinati dallo scrivente) il Tar Lazio, con due decreti monocratici (3053/2020 e 3165/2020 – cfr. **All. 12**), accoglie le richieste dei ricorrenti in merito alla necessità di dare prevalenza alla mobilità interprovinciale rispetto alle nuove assunzioni. Tale principio è scolpito nel Testo Unico dell'Istruzione, che all'art. 470 co. 1 così si esprime *“specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità [...] per il superamento della ripartizione tra*



*posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.*

- H) **Si allegano a tal fine i calendari delle neo immissioni (cfr. All. 13) ove emerge in modo lapalissiano che la ricorrente possiede maggior punteggio rispetto ai soggetti che sono stati assegnati nelle sedi o nelle scuole dalle stesse indicate tra le prime preferenze in domanda di mobilità.**
- I) **La ricorrente, invero, vanta il seguente punteggio: 104 dei quali più 6 punti di ricongiungimento al coniuge (cfr. All. 5 NOTIFICA DI TRASFERIMENTO).**
- J) **In particolare, la ricorrente ha espresso le seguenti 15 preferenze (cfr. All. 11) in domanda di mobilità 2020/2021:**
- | NUMERO | D'ORDINE | TIPO       | DI PREFERENZA | CODICE  | PROVINCIA     | DIZIONE               | IN CHIARO |
|--------|----------|------------|---------------|---------|---------------|-----------------------|-----------|
| 1      | Comune   | A494       | SR            | AUGUSTA | Pagina 6 di 8 |                       |           |
| NUMERO | D'ORDINE | TIPO       | DI PREFERENZA | CODICE  | PROVINCIA     | DIZIONE               | IN CHIARO |
| 2      | Scuola   | SREE81401D | SR            | II      | I.C.          | O. M. CORBINO         | AUGUSTA   |
| 3      | Scuola   | SREE83001B | SR            | III     | I.C.          | S. TODARO             | AUGUSTA   |
| 4      | Scuola   | SREE831017 | SR            | IV      | I.C.          | D. COSTA              | AUGUSTA   |
| 5      | Scuola   | SREE837016 | SR            | I       | I.C.          | P. DI NAPOLI          | AUGUSTA   |
| 6      | Scuola   | SREE81901L | SR            | I       | I.C.          | CARLO V CARLENTINI    |           |
| 7      | Scuola   | SREE823018 | SR            | I       | I.C.          | PIRANDELLO CARLENTINI |           |
| 8      | Scuola   | SREE83601A | SR            | I       | I.C.          | V. VENETO LENTINI     |           |
| 9      | Scuola   | SREE838012 | SR            | I       | I.C.          | R. DA LENTINI LENTINI |           |
| 10     | Scuola   | SREE852018 | SR            | IV      | I.C.          | G. MARCONI LENTINI    |           |
| 11     | Scuola   | SREE844019 | SR            | II      | I.C.          | A. MANZONI PRIOLO     | G.        |
| 12     | Scuola   | SREE845015 | SR            | I       | I.C.          | D. DOLCI PRIOLO       | G.        |
| 13     | Scuola   | SREE80601E | SR            | VII     | I.C.          | G.A.                  |           |



COSTANZO SIRACUSA 14 Scuola SREE861013 SR I.C. S. RAITI SIRACUSA 15 Scuola SREE809012 SR XV I.C. P. ORSI SIRACUSA.

- K) **Sedi e ambiti, si noti bene, assegnati a docenti aventi minor punteggio della ricorrente anche per la stessa classe di concorso della stessa (cfr. All. 13).**
- L) In pratica i neo immessi per la classe di concorso della ricorrente e per le preferenze indicate dalla stessa hanno illegittimamente occupato i posti alle stesse riservati dall'articolo 470 del TU che fonda le sue basi normative anche sul principio meritocratico del maggior punteggio nella composizione delle graduatorie di mobilità.
- M) Ma non è tutto. L'odierna mobilità è viziata anche dalle precedenti. In tal senso essendo la mobilità atto amministrativo che si nutre del punteggio delle precedenti fasi di mobilità si evidenzia quanto segue.
- N) Ma vi è di più.
- O) È bene a tal riguardo evidenziare che in sede di mobilità nei riguardi della ricorrente si è attivata una precipua discriminazione contemplata nella contrattazione integrativa **che ha deciso di accantonare dei posti in favore dei docenti reclutati dalle GM 2012, tra l'altro meri idonei e non vincitori di concorso.**
- P) Decisione che ha avuto come conseguenza quella di far ottenere a **docenti con pochi punti il trasferimento a danno della nostra assistita, la quale vanta punteggi di gran lunga superiori.**
- Q) **Da qui la violazione delle norme contemplate nel Testo Unico in materia scolastica e del violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta dal ricorrente - tale condotta amministrativa concretizza una**



**violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, dell'art. 6 ccnl mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'o.m. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994.**

- R) **Detto principio, invero, vincolava l'amministrazione essendo norma non derogabile dall'O.M. oggi impugnata.**
- S) **La ricorrente, indi, grazie anche alla recente contrattazione collettiva in sede di mobilità verrà sempre valicata da docenti con punteggio inferiore e con minor anni di servizio nella scuola.**
- T) Non solo. Si tratta dei docenti che il piano straordinario di mobilità territoriale e professionale ha obbligato a presentare comunque domanda di mobilità all'esito della quale, tuttavia, ha disposto i trasferimenti senza tener conto delle preferenze da loro espresse, pur in presenza di posti disponibili nelle province indicate nella loro relativa domanda di mobilità in organico di fatto e in deroga, posti già assegnati a docenti dotati di punteggio inferiore.
- U) Considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge **appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio,** giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi.
- V) Ciò anche in relazione al principio di diritto per cui i trasferimenti e le relative domande dei docenti immessi in ruolo da più di tre anni, hanno **PREVALENZA SULLE NUOVE ASSUNZIONI.** Talché appare anche incongruente l'odierna ed impugnata ordinanza anche nella



parte in cui riserva una percentuale dei posti della mobilità ai docenti neo immessi in ruolo che di fatto andranno ad occupare le preferenze della sig.ra De Luca.

**In data 29/06/2020 la ricorrente riceveva la comunicazione di mancato trasferimento (cfr. all. 3).**

**Avverso tale comunicazione presentava reclamo ex art. 17 del CCNI scuola triennio 2019/2022 (cfr. All. 14).**

**Pur tuttavia in seguito a tale attività non faceva seguito alcun riscontro.**

**Il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento in virtù della legge 100/87 di recente ha trovato conforto in una sentenza resa dal Tribunale di Monza (cfr. All. 15) che si allega al presente ricorso unitamente ad altro favorevole precedente reso dal Tribunale di Lanciano (cfr. all. 16).**

**La ricorrente già dall'anno 2018 avrebbe potuto occupare un posto disponibile in Provincia liberatosi presso l'Istituto Raiti in cui i posti disponibili erano 6 (cfr. all. 19); istituto, si noti bene indicato nell'indice di gradimento di cui a pagina 7 di 8 della domanda di mobilità allegata al n. 11 della produzione documentale.**

**In tale allegato 19 si evidenzia come sono calendati posti disponibili nelle sedi, scuole e provincie indicate dalla ricorrente in sede di domanda di mobilità che di fatto sono stati assegnati a docenti con punteggi inferiori a quelli della ricorrente.**

**Da qui il grave danno curriculare e professionale.**

W) In Seguito alla pubblicazione degli esiti dei trasferimenti del 29/06/2020 questi chiari principi normativi, non sono stati debitamente indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli, con conseguente e grave pregiudizio per la ricorrente. Tutti gli atti oggi censurati, allora, sono illegittimi e vanno annullati e/o disapplicati, per i seguenti motivi di



## **DIRITTO**

**In via preliminare sulla competenza di Codesto Onorevole Tribunale:** La ricorrente per il corrente anno scolastico è assegnata provvisoriamente in Provincia di Siracusa – Augusta come da certificato di presa di servizio allegato (**cfr. all. 17**); da qui la competenza di Codesto Tribunale ex art. 413, comma v° cpc.

## **MOTIVO I°**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 100/87 COMMA 5 ARTICOLO 1**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE CCNI TRIENNIO 2019/2022 ART. 13**

**PUNTO I – VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI CONGRUA MOTIVAZIONE**

**L'Amministrazione procedente ha errato laddove ha negato il diritto al trasferimento alla ricorrente con la comunicazione del 29 giugno 2020, oggi formalmente impugnata e contestata.**

**La ricorrente, invero, pur avendo avuto il riconoscimento della precedenza non ne ha potuto usufruire.**

**Eppure la lettera della norma è chiara, atteso che il docente titolare di legge 100: *ha diritto al trasferimento ad essere impiegato presso le amministrazioni site nelle sedi di servizio del coniuge.***

**La disposizione appena citata, indi, reca un particolare regime di favore da applicare anche a prescindere dall'esistenza di posti disponibili.**

**La legge 100/87, al comma 5 dell'articolo 1 recita infatti che *“il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere***



*impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina”.*

La locuzione: *ha diritto ad essere impiegato* non lascia spazio al potere amministrativo di valutare in modo autonomo.

A sua volta ART. 13 COMMA 1 PUNTO VIII CCNL MOBILITÀ 2019\2020 - 2020\2021 - 2021\2022, così dispone: *In base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti, alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia letto domicilio e I I all'atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Per fruire di tale precedenza gli*



*interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dell'OM che regola i trasferimenti. I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze previste dall'O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.*

Pertanto, al docente coniuge convivente del personale militare (o categoria equiparata) viene riconosciuta, nelle operazioni di trasferimento, la precedenza sia nei trasferimenti provinciali, sia in quelli interprovinciali, limitatamente alla provincia nel cui Comune sia stato trasferito il coniuge e purché la prima preferenza espressa nel modulo di domanda si riferisca a tale comune in cui il coniuge è stato trasferito d'autorità. È possibile indicare anche indicare preferenze relative a singole scuole del comune in cui il coniuge è stato trasferito d'ufficio ma è comunque obbligatorio indicare anche il codice del comune o sub comunale indipendentemente se si indichino o meno anche preferenze relative ad altri comuni. In mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, va indicata una preferenza relativa al comune viciniore o l'ambito nel quale è ricompreso il comune viciniore.

#### **A CHI SPETTA LA PRECEDENZA**

La precedenza in parola spetta al coniuge convivente del personale militare. Con successive disposizioni (legge 402/87, legge 266/99, legge 86/2001) i benefici sono stati estesi ai coniugi del personale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di



finanza e delle Forze di polizia, degli ufficiali e sottoufficiali piloti di complemento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

#### LA CONVIVENZA FRA CONIUGI

La prima condizione imposta dalla norma è la convivenza tra coniugi. Infatti, poiché la ratio della norma è quella di attenuare i continui disagi connessi ai repentini trasferimenti cui il militare può essere soggetto, è necessario che all'atto del trasferimento, il coniuge dello stesso sia con lui convivente (Consiglio di Stato, sez. IV, 07/05/2007, n. 1974). Per l' INPS (il messaggio n. 19583 del 2.9.2009) con il termine "convivenza" si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Come Specificato nel CCNI le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C. C.N.I..

Ciò Significa che le preferenze, contemplate dalla citata disposizione contrattuale sono indicate secondo un ordine di priorità vincolante per l'amministrazione.

La disposizione da ultimo citata reca un regime del particolare favore per il coniuge, impiegato di ruolo in una amministrazione statale, convivente del personale militare trasferito d'ufficio prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, prevedendo in suo favore un diritto sostanzialmente incondizionato ad essere impiegato presso la medesima amministrazione nella sede di Servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina "in soprannumero per comando" e, quindi anche a prescindere dall'esistenza dei posti disponibili.

Da qui indi la violazione di un diritto spettante alla ricorrente in aperta violazione di legge ed in eccesso di potere.



## **2. SULLA DISPONIBILITA' DEI POSTI E SULLA MANIFESTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 70 DEL DLGS 297/94 E CONSEGUENTE NULLITA' E DIRITTO ALLA DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL CCNI PER IL TRIENNIO 2019/2022**

Il contingente utilizzato ai fini dei trasferimenti interprovinciali è stato dimezzato illegittimamente con conseguente nullità e relativo diritto alla disapplicazione del contratto collettivo e della pedissequa ordinanza in parte de qua.

E ciò in quanto i posti destinati alle immissioni in ruolo dovevano essere utilizzati ai fini della mobilità, **soddisfacendo così la domanda della ricorrente De Luca che è titolare di una precedenza prevista per legge** non derogabile dalla contrattazione collettiva.

Nella specie esaminando il calendario delle neo immissioni in ruolo per l'anno 2019 si evince che la docente è stata valicata da colleghi aventi punteggio inferiore.

In particolare, esaminando il Calendario delle convocazioni per l'immissione in ruolo dei docenti inclusi nelle graduatorie dei Concorsi per esami e titoli indetti con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107, del concorso straordinario indetto con il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la scuola secondaria di primo e secondo grado e del concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria indetto con Decreto Dipartimentale n. 1546/2018 per le classi di concorso di competenza dell'Ambito territoriale di Palermo, per l'anno scolastico 2019/2020 **emerge che tutti i neo immessi hanno occupato gli ambiti optati dalla docente De Luca pur avendo punteggio inferiore a quello della ricorrente, ossia inferiore 104 + sei!**

Una deroga illegittima anche in considerazione della circostanza che il CCNI e gli atti ad esso connessi sono atti normativi inferiori rispetto al TU art. 470.



Con decreti cautelari nn. 3053 del 23.4.2020 e 3165 del 24.4.2020 del Tar del Lazio sono state accolte le richieste di misure cautelari, alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3722/2019, secondo cui nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni va attribuita prevalenza alla prima, ai sensi dell'art. 470, primo comma, del D.Lgs. n. 297/1994, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative: infatti, la norma esprime il principio della preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine ed in tali termini devono intendersi accolte le istanze cautelari. Questa gestione da parte del Ministero, quindi va contro il regolamento previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in cui è prevista la precedenza della mobilità rispetto alle immissioni. Concetto ribadito anche dalla Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017, che si è pronunciata sulla possibilità, nell'ambito del pubblico impiego, di applicabilità delle regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso”.

Indi nonostante siffatti disposti normativi, la contrattazione collettiva integrativa valevole per gli anni 2019/2022 ha eluso il principio di prevalenza dei trasferimenti interprovinciali sulle immissioni in ruolo. Difatti dalla lettura dell'articolo 8 del CCNI si ricava che: per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accontonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali con evidente violazione del dato normativo che così invece recita in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.





All'evidenza, la contrattazione collettiva non implementa il dettato normativo, secondo cui le immissioni in ruolo devono essere compiute sui posti residuati all'esito della mobilità.

Ciò dimostra pertanto che ai posti disponibili indicati devono aggiungersi quelli illegittimamente sottratti in forza delle aliquote applicate dal CCNI a favore delle immissioni in ruolo.

### III° MOTIVO

**ILLEGITTIMA DEROGA NORMATIVA DA PARTE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE RESA IN DATA 8 APRILE 2019 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 107/2015 ART. 1 COMMA 96, 97, 98 — VIOLAZIONE E DEROGA ALL'ART. 463 DEL TU IN MATERIA SCOLASTICA DLGS 297/1994 – VIOLAZIONE E DEROGA DA PARTE DELLA NORMA PATTIZIA AL PRINCIPIO DI ANZIANITA' DI SERVIZIO NELLA COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE DI MOBILITA' SANCITO DAL COMMA II° art. 463 del DLSG 297/1994 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 124/1999**

**L'Ordinanza ministeriale impugnata non può derogare alla norma di legge e prevedere criteri di priorità nei trasferimenti differenti da quelli previsti dalla legge.**

Nel caso di specie, la disposizione impugnata nel determinare le modalità di applicazione del CCNI continua a prevedere *per relationem* un'unica priorità accordata in sede di mobilità in favore degli assunti provenienti dal canale GM, ossia, i soggetti individuati dalla stessa legge 107/2015: *“i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre*



*2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.”*

Considerato:

Che, invero, la L. 107/2015 all’art. 1, comma 96 **pone tali categorie** (docenti provenienti dalle GAE e docenti provenienti dalle GM) **sullo stesso piano** essendo così formulata la lettera della norma in materia di assunzioni a tempo indeterminato: 96. *Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell’ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017. 97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.*



**Che, a parità di assunzione, quindi, i trasferimenti devono avvenire per merito, ossia in base al principio del punteggio più elevato.**

**La docente ha un punteggio pari a 104 Più 6.**

*Invero, art. Art. 463 - Tabella di valutazione 1. I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.*

Che la sig.ra De Luca, quindi, rispetto agli idonei ossia ai soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami, **vanta punteggio superiore come da documentazione allegata.**

**La ricorrente vanta maggiore anzianità di servizio. La stessa quindi, vanta i diritti di cui all'art. 463, comma II, a mente del quale: *L'anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in **misura doppia** rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato.***

**Principi, questi, totalmente eliminati dall'impugnata ordinanza.**

La Legge n. 124/1999 ha introdotto nell'ordinamento giuridico una regolamentazione in forza della quale la collocazione nelle graduatorie del personale docente deve avvenire esclusivamente in base al miglior punteggio (titoli e servizio) vantato da ciascun iscritto. Criterio questo del "maggior punteggio" è stato ribadito in varie occasioni anche dal TAR Lazio (cfr. Sentenza n.2199/2001), nonché dalla più recente giurisprudenza di merito.



**La domanda di mobilità della ricorrente, quindi, deve essere valutata applicando i principi di concorsualità e meritocrazia. Donde, il MIUR, con la contestata ordinanza, ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta dal ricorrente - tale condotta amministrativa concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, dell'art. 6 ccnl mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'o.m. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994. Detto principio, invero, vincolava l'amministrazione.**

Appare inammissibile nel nostro ordinamento una tale deroga normativa da parte di una norma pattizia. I trasferimenti devono seguire il dettato normativo previsto dalle leggi anzì caldate. I trasferimenti dei ricorrenti, quindi, devono prevalere sull'assegnazione delle sedi ai GM e il criterio di assegnazione deve seguire quello previsto dalla legge (Cfr. Ordinanze Tar Lazio n. 5741/2018 e 457/2019 in materia di inderogabilità alla legge da parte dell'ordinanza ministeriale sulla mobilità).

#### **IV° MOTIVO**

**MOBILITA' E QUOTA 100 – ART. 8 CCNI 2019/2020 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.**



La presentazione della domanda di mobilità da parte della ricorrente così come delineata dall'impugnata ordinanza e dal CCNI altro non è che l'avvio di una attività che si può ben inserire nell'alveo del procedimento amministrativo.

Vi è un termine iniziale, vi è un termine finale e, soprattutto, un responsabile presso ogni USR (Ufficio Scolastico Regionale periferico) che valuterà le domande proposte dagli interessati.

In tal senso, pertanto, la domanda soggiace ai principi di cui alla L. 241/90 come d'altronde stabilito dalla recentissima giurisprudenza amministrativa sul tema dell'algoritmo.

Ciò posto una premessa si impone sul punto.

Il nuovo CCNI sulla mobilità, ha legiferato le quote dei trasferimenti del prossimo triennio 2019/20 2020/21 2021/22, con le seguenti percentuali :1°anno 40% ai trasferimenti e il 10% ai passaggi, 2°anno 30% ai trasferimenti e il 20% ai passaggi, 3° 25% per trasferimenti e 25% passaggi.

**Il suddetto contratto ha stabilito l'inizio delle operazioni di mobilità non considerando un elemento fondamentale (pur conosciuto dal MIUR da febbraio 2019 come da prospetto allegato, quindi ben prima la formalizzazione della impugnata ordinanza – cfr. FILE PENSIONAMENTI All. 18): la quota 100 dei pensionamenti.**

La stessa verrà esitata dall'INPS come termine ultimo 31 maggio c.a e **quindi fuori dalle more della domanda di mobilità e destinata di conseguenza a contratti a tempo determinato.**

Se la mobilità avesse considerato la *quota 100* – anche perché in possesso del MIUR la tabella dei pensionamenti già dalla data di febbraio 2019 quindi già in tempo utile per l'inclusione nel



**CCNI –la signora De Luca sarebbe stata trasferita o immessa in ruolo con nomina giuridica utilizzando il periodo settembre/dicembre 2019, e ciò le avrebbe permesso e il rientro nelle province d'appartenenza di tanti docenti fuori sede lesi da un algoritmo fallace, le cui possibilità di tornare a casa risulterebbero azzerate nel successivo biennio 2020/2022 a causa delle diminuzioni progressive delle " quote" destinate ai trasferimenti.**

**Eppure il MIUR aveva contezza delle quote pensionabili ancor prima che venisse varata la precisata ed impugnata ordinanza. In tal senso, in sede di norma pattizia si sarebbe potuto inserire tali quote anche ai fini dei posti (liberati dai pensionamenti) per la nuova mobilità.**

**Pur tuttavia, non lo fatto, aggravando l'istruttoria dei ricorrenti con un procedimento di trasferimento che – appunto perché illegittimo – determinerà per gli stessi l'applicazione e la collocazione in una sede di lavoro distante migliaia di km dalla propria residenza.**

Si deposita all'uopo la rielaborazione dei dati dei pensionamenti dei docenti per l'anno 2019 a partire dai dati diffusi dal Miur ma aggregando i dati dei pensionamenti entro la scadenza del 12 dicembre 2018 e quelli richiesti successivamente con la riapertura per il decreto quota 100 entro il 28 febbraio 2018.

Il dato che più salta all'occhio è che con la seconda scadenza di domande di pensionamento le domande sono state più alte di quanto richiesto con la prima scadenza portando ad raddoppio dei pensionamenti complessivi.

Se infatti entro dicembre le domande di pensionamento dei docenti sono state 15.190 con la scadenza del 28 febbraio si sono aggiunte 17.614 domande per pensioni anticipate (di cui 13.347



per quota 100) per un totale di 32.804 posti di ruolo lasciati liberi per il prossimo anno scolastico e che si andranno a quelli già liberi e disponibili per l'anno 2018/19.

Posti che potevano essere disponibili per le operazioni di mobilità atteso che non sarà rispettata la scadenza del 17 maggio 2019 per la sistemazione delle posizioni assicurative del personale che ha presentato istanza di cessazione entro il 28 febbraio, in tempo dunque per la chiusura al SIDI per gli organici prevista per il 25 maggio dal CCNI sulla mobilità.

E questo anche per colpa imputabile alla condotta del MIUR che ha demandato ad un algoritmo l'aggiornamento del sistema.

**L'aspetto dell'algoritmo, peraltro, coinvolge l'odierna mobilità in quanto, vista l'attività fallace e gli errori di sistema, i posti liberati dai docenti che andranno in pensione con quota 100 non saranno disponibili per i trasferimenti di quest'anno e di conseguenza neppure per le immissioni in ruolo, perché non vi più tempo per farlo.**

### SULL'ALGORITMO IN GENERALE

La signora Lamberta è vittima del **primo piano** di mobilità interprovinciale che ha demandato ad un algoritmo il trasferimento e l'elaborazione dei dati dei medesimi

**Tale attività, assorbita anche dall'impugnata ordinanza,** appare gravemente lesiva dei diritti della rappresentata Lamberta.

**La presente ordinanza del 23 marzo 2020 altro non è che un richiamo alla precedente contrattazione confluita proprio nella mobilità 2016/2017.**



Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedurali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l'altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario. 3.2.

Significativo sul punto, del resto è quanto sancito dal Tar con recente sentenza N. 09226/2018 REG.PROV.COLL. N. 11241/2016 REG.RIC, a mente della quale: *“Non è conforme al vigente plesso normativo complessivo e ai dettami dell’art. 97 della Costituzione, ai principi ad esso sottesi, agli istituti di partecipazione procedimentale definiti agli artt. 7,8, 10 e 10 – bis della L. 7.8.1990, n. 241, all’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi sancito dall’art. 3, stessa legge, al principio ineludibile dell’interlocuzione personale intessuto nell’art. 6 della legge sul procedimento e a quello ad esso presupposto di istituzione della figura del responsabile del procedimento, affidare all’attivazione di meccanismi e sistemi informatici e al conseguente loro impersonale funzionamento, il dipanarsi di procedimenti amministrativi, sovente incidenti su interessi, se non diritti, di rilievo costituzionale, che invece postulano, onde approdare al corretto esito provvedimento conclusivo, il disimpegno di attività istruttoria, acquisitiva di rappresentazioni di circostanze di fatto e situazioni personali degli interessati destinatari del provvedimento finale, attività, talora ponderativa e comparativa di interessi e conseguentemente necessariamente motivazionale, che solo l’opera e l’attività dianoetica dell’uomo può svolgere”*.

## V° MOTIVO

**DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ILLEGITTIMITÀ DELL’O.M. SULLA MOBILITÀ  
DEI DOCENTI PER L’A.S. 2020/2021 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE**



**TESTO UNICO IN MATERIA SCOLASTICA N. 297/94 NELLA PARTE IN CUI  
DISCIPLINA LA COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE DI MOBILITA'**

L'atto impugnato continua a coniare una mobilità interprovinciale preferenziale, in violazione normativa, in favore dei docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 rispetto agli odierni ricorrenti assunti dalle GAE.

**Accadrà quindi che docenti con minor esperienza professionale e minor anni di servizio, in seguito a domanda volontaria di trasferimento ex art. 460 del TU in materia scolastica, valicheranno la ricorrente nelle fasi della mobilità, determinando grave violazione della normativa di settore che prevede il principio di scorrimento della graduatoria di mobilità in base ai titoli ed all'anzianità di servizio.**

Da qui ne deriverà una ingiusta penalizzazione nei confronti dei docenti COME LA RICORRENTE che, in quanto assunti prima, e comunque con maggior punteggio, dovevano avere precedenza assoluta.

Il TU in materia scolastica, invero, all'art. 463, rubricato *tabella di valutazione* prevede testualmente che: 1. *I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.*

Principi questi del tutto stravolti anche dalla recente contrattazione.

Il CCNI, invero, all'art. 2, comma 3, prevede: “3. *I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su*



*ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria". Il CCNI, inoltre, prevede che il personale immesso in ruolo da concorso venga movimentato nella fase B3 (art. 6).*

**Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il CCNI ha previsto che il personale reclutato dalle graduatorie di merito del concorso 2012, venga movimentato con posti accantonati.**

**Principio, questo, oggi confermato nell'impugnata ordinanza.**

La ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti.

Stessa applicazione doveva avvenire ai fini degli odierni trasferimenti!

Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince che il CCNI ha previsto che il personale reclutato da concorso (e di seguito vedremo se si tratta di vincitori di concorso o semplici idonei) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al resto del personale. Tali previsioni contrattuali sono illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l'odierna ricorrente ad adire codesto Tribunale.

Quanto anzi specificato è illegittimo.

**Come già evidenziato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso (art. 1, comma 96, lett.**



a) della L. n. 105/2015). Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili rispetto alle province/ambiti in cui sono stati assegnati in via provvisoria all'atto dell'immissione in ruolo. Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di "posti vacanti e disponibili", quali devono intendersi anche quelli occupati dai docenti immessi in ruolo da concorso (comma 96, lett. a). La previsione di accantonamento dei posti equivale quindi alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Operando nel modo descritto nel CCNI, inoltre, le movimentazioni sono avvenute "per categoria" e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all'interno di ciascuna categoria. Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati rispetto ad un'altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria "privilegiata" hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori. Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

Come anzi evidenziato, altri concorrenti con minore anzianità e partecipanti alla fase B3 (quindi successiva alla fase B1 cui partecipava la parte ricorrente) e con punteggio di gran lunga inferiore, sono stati assegnati nelle sedi indicate dai ricorrenti con maggiore preferenza, e comunque in una sede di gran lunga viciniora rispetto a quella in cui è rimasta ferma la ricorrente medesima. Nella documentazione in atti si sono indicate le situazioni relative agli ambiti della



Regione Sicilia, ed è poi stato effettuato anche uno stralcio relativo agli soli ambiti della provincia di Siracusa.

**In tal modo il M.I.U.R. ha tradito palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Insomma via via scorrendo le preferenze indicate nella domanda, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con minor punteggio della parte ricorrente.** Orbene, come appena affermato, lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercé l'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento. In altre parole, "lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione"(Cassazione civile, 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.). Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620). Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611) o, per di più come semplici idonei e non pure, cosa ben diversa, come vincitori che non sono meritevoli di alcuna tutela; 2) il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i vecchi immessi in ruolo), i quali (essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio) piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale immesso in ruolo da concorso; 3) il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa amministrazione



pubblica ad essere imparziale; 4) la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015. In realtà, e per come meglio si vedrà in appresso, il trattamento di favore avrebbe dovuto essere disposto proprio nei confronti del personale, come la ricorrente, assunto in epoca antecedente rispetto al piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015. Al contrario, sull'assunzione del personale ex comma 96, lett. a) gravano seri profili di illegittimità ed, anche ammesse la regolarità del reclutamento, si tratta di personale con pochissimi titoli, spesso consistenti nella sola idoneità al concorso, tant'è che hanno conseguito un punteggio bassissimo, come si vince chiaramente da quanto riportato nei bollettini dei movimenti. Ma non è tutto. **Come dianzi evidenziato, si tratta di personale che non è risultato vincitore del concorso 2012, bensì semplice idoneo alla procedura concorsuale, e la cosa non è di poco conto. Invero, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, il concorso indetto con DDG 82/2012 non aveva valore abilitante, ed era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei soli vincitori, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso. Sennonché, a fronte dell'inutile condizione di "idoneo" nella procedura concorsuale di cui trattasi, tenuto conto della predetta natura della stessa, con DM 356/2014 è stato previsto che "i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario ..., ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, ...".** Appare quindi ictu oculi come detta categoria di docenti che, in quanto non collocata in posizione utile in graduatoria, non vantava alcun titolo all'assunzione, né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso), si è vista catapultare, senza titolo



alcuno, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, ma addirittura, e senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE. L'aspetto ulteriormente paradossale in tutto ciò è dato anche dalla circostanza, che detti docenti nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni sono stati assunti in sede provvisoria sui posti dell'organico potenziato nelle province di residenza, quindi praticamente sotto casa. L'illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi sotto casa, essendo stati loro riservati un numero di posti corrispondente.

in particolare, normativa avente carattere imperativo; 2) dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le "Fonti" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia; 3) della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: "Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge". Nell'ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione: \_ art. 3, da solo ed in combinato disposto





con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza; \_ art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose"; \_ articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che "tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza"; \_ articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società", da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività; • in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare con qualche chance alla procedura di mobilità, stante l'accantonamento di posti in favore di docenti immessi in ruolo in epoca successiva e con minore punteggio, quindi con titoli e requisiti palesemente inferiori; • in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito; • ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.



## VI° MOTIVO

### **DISAPPLICAZIONE DEL CCNI, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti. Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.2. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto: dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo; dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le "Fonti" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia; della stessa



legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: “Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”. Nell’ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell’amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza; art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”; articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che “tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”; articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, da solo ed in combinato disposto con l’articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell’attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell’interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività; • in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione (art. 6, Fase B.3. del CCNI, del 08.04.2016 del comparto scuola) che è riconosciuta a soggetti (i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015) che vantano



titoli e requisiti uguali o inferiori; • in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita impostate sulla aspettativa di essere reclutate nella provincia (l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi GAE) ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito; • ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

## VII° MOTIVO

### **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 30 DEL DLGS 165/2001 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SCORRIMENTO DELLE GRADUTAORIE IN TEMA DI MOBILITA' VOLONTARIA**

Il MIUR continua a coniare atti di reclutamento dei docenti, ne è prova l'ultimo concorso straordinario bandito in data 2018 dal DL 87/18 (convertito in legge 96/18).

Non solo.

Il MIUR sta utilizzando le graduatorie di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili.

La Cassazione di contro, ha precisato che “non sussiste un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale”.



Il MIUR, quindi, sta coniano una mobilità contravvenendo al principio, confermato anche dalla Cassazione con recentissima sentenza del 2017, secondo cui rispetto allo scorrimento delle graduatorie ha priorità la mobilità volontaria.

In ossequio all'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 il MIUR ancor prima di bandire procedure di reclutamento avrebbe dovuto dare prevalenza alla modalità di copertura delle vacanze di organico mediante Mobilità.

La nostra Costituzione si rifà al principio di buon andamento sanciti dall'art. **97 Cost.**, al fine di realizzare economie di spesa – favorendo così il passaggio diretto di personale dipendente pubblico, a parità di inquadramento, tra diverse amministrazioni.

La mobilità interprovinciale dei docenti deve ritenersi estranea ai blocchi delle assunzioni nella pubblica amministrazione in quanto all'esito della sua realizzazione non vi è un vero e proprio aggravio di spesa per la P.A. globalmente considerata, posto che – pur variata l'amministrazione di appartenenza – il numero complessivo dei soggetti impiegati rimane lo stesso, trattandosi di strumento di gestione funzionale all'organizzazione complessiva della pubblica amministrazione.

Ne resta confermato un quadro normativo di assoluto favore per il passaggio di personale tra amministrazioni rispetto all'assunzione di nuovo personale, che non può non riflettersi anche sul rapporto tra ricerca di personale mediante mobilità volontaria e scorrimento delle graduatorie.

Anche in quest'ultimo caso infatti, pur trattandosi di procedure già espletate, rileva comunque la provvista "aggiuntiva" di nuove risorse umane, al contrario dell'altra modalità in cui la copertura dei posti si consegue attraverso un'ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio.



In conclusione, la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (**legge n. 246/2005**), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l'amministrazione procedente.

## **RAPPORTO TRA SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE E INDIZIONE DI NUOVO CONCORSO**

È principio generale che le graduatorie dei vincitori dei concorsi per l'assunzione dei dipendenti pubblici rimangono efficaci per un termine indicato dal bando, ed eventualmente prorogato dalla legge, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, che successivamente dovessero rendersi disponibili. In tal senso, dispone l'art. 15, comma 7, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), secondo cui “le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili”. Per gli enti locali, di analogo contenuto, è la disposizione contenuta nell'art. 91, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 (“Le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati



successivamente all'indizione del concorso medesimo"). Ne consegue che, fermo il potere dell'amministrazione di procedere o non procedere alla copertura dei posti, implicito nella locuzione "per l'eventuale copertura", l'unico limite **allo scorrimento della graduatoria**.

In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, il consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che, sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (TAR Campania, Napoli, con la sentenza 16 gennaio 2017, n. 366). La PA, dunque, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura di posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560). Come evidenziato dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 14/2011, l'opzione di riconnettere una discrezionalità limitata all'amministrazione circa le modalità di assunzione, accordando tendenziale preferenza allo scorrimento, è maggiormente rispettosa dei principi di trasparenza ed imparzialità, trattandosi di assunzione che avviene allorché sono noti i soggetti in



graduatoria e tale circostanza potrebbe indebitamente interferire sulla decisione di utilizzare o meno la graduatoria.

### VIII° MOTIVO

**VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUON FEDE.**

La parte ricorrente lamenta, infine, l'assoluta mancanza di trasparenza dell'Amministrazione nel compimento delle operazioni di mobilità: non è dato conoscere, infatti, per quale ragione ella, pur dotata di un punteggio elevato, possa essere valicata da colleghi con punteggio inferiore. Da qui la totale violazione, oltre che degli artt. 462 e 463 del D.Lvo 297/94, delle norme sull'obbligo di trasparenza nell'azione della p.a. (legge 241/90 in primis) e dell'art. 97 Cost., disposizioni che, per quanto riguarda il pubblico impiego, si traducono nell'obbligo di buona fede nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.

### IX° MOTIVO

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SELEZIONE PER MERITO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE, IMPARZIALITÀ E BUONA ANDAMENTO DELLA P.A..** Senza recesso alcuno dai superiori motivi, ferma restando quindi l'illegittima riserva/accantonamento dei posti per i docenti assunti in quanto idonei al concorso 2012 ed inseriti nella relativa graduatoria di merito, la ricorrente si è comunque vista preclusa la possibilità di trasferimento presso uno degli ambiti indicati in domanda, a causa dell'illegittimo trasferimento concesso ad altri docenti che, sebbene partecipassero alla stessa fase di mobilità



ed erano stati assunti – ANNI DOPO LA PARTE RICORRENTE – in fase C del piano straordinario di assunzioni dalle Gae, vantavano per di più un minor punteggio ai fini dei trasferimenti rispetto alla ricorrente. Come più volte evidenziato, infatti, la ricorrente vantava ai fini dei trasferimenti un punteggio di 104 (oltre ulteriori 6 punti per il ricongiungimento familiare). Tuttavia, parecchi docenti con minore o uguale punteggio hanno ottenuto il trasferimento in luogo della ricorrente. Come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia, tale meccanismo, che sovverte l'ordine basato sul principio del merito, non trova alcun fondamento normativo, non evincendosi dalla disciplina alcun criterio alternativo a quello meritocratico, basato quindi sul punteggio, e risolvendosi siffatto modo di agire in una evidente violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e buona andamento della PA, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi (in tal senso cfr. Tribunale di Trani, ordinanza 14.09.2016, Tribunale di Foggia, ordinanza 5.10.2016, Tribunale di Brindisi, ordinanza 11.10.2016 e Tribunale di Taranto, ordinanza 20.09.2016). Vantando un maggior punteggio ai fini della mobilità, la ricorrente aveva quindi diritto al trasferimento in luogo anche dei predetti docenti.

\*\* \*\* \*

## **8.2. SULLA MANCANZA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI DI MOBILITA'.**

Con la metodologia conosciuta nell'atto impugnato, sicché e ad ogni modo, non è dato sapere su quali presupposti si fonderà l'assegnazione con l'individuazione delle sedi.

In merito si osserva che secondo le previsioni contrattuali l'Amministrazione deve considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza; l'ordine in cui vanno formate le graduatorie, quindi,



deve essere dato dal più alto punteggio; - operando, invece, nel modo contestato l'individuazione della sede avverrà di fatto in modo sostanzialmente casuale, dipendendo dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente.

Ciò con grave nocumento per la signora De Luca!

Occorre osservare, infatti, che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame non differisce da quanto normalmente avviene in materia di graduatorie concorsuali; - va, invero, applicato il principio di imparzialità di cui all'art.97 della Cost., fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. In merito si fa espresso richiamo: La procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza che contrasta con i cardini di imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons. di Stato, Sez.IV, sent.5611/2011). In conclusione, il modus procedendi appare illegittimo, in quanto la priorità all'ordine delle preferenze non scaturisce necessariamente dalle previsioni contenute nel CCNL. Per mero tuziorismo difensivo, si rileva che in punto di onere della prova spetta, in ogni caso, all'Amministrazione dare spiegazione di una deroga alla regola generale essendo in possesso di tutti i dati tecnici (cfr. Corte di Appello di Firenze con la sentenza n.234/16 - doc. 3 0)

Tutto quanto sopra premesso

**VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE DI SIRACUSA**

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa



Previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica della docente De Luca e previa dichiarazione di nullità e/o disapplicazione:

- 1- Del trasferimento comunicato in data 29/06/2020 con cui è stata comunicata la seguente sede: MIEE8BX01A - A.SCHWEITZER – SEGRATE e per l'effetto dichiarare il trasferimento della ricorrente con precedenza presso il Comune di Augusta ove risiede il coniuge militare in virtù della legge 100/87 e del sistema delle precedenze come così delineato e argomentato in diritto.
- 2- dell'art. 8 del CCNI del 08/03/2019 valevole per il triennio 2019/2022 e dell'ordinanza n. 82 del 23 marzo 2020, per violazione dell'art. 470 comma 1 del DLGS 297/94 nella parte in cui non accantona i posti disponibili utili ai fini dei trasferimenti interprovinciali rispetto ai posti da destinare alle immissioni in ruolo, così provvedere:
  - Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata con precedenza ad una delle scuole, comuni e province indicati con l'ordine di preferenza dal n. 1 al n. 15 della propria istanza di mobilità 2020 segnatamente ritenere e dichiarare nulli/illegittimi/annullare/disapplicare i bollettini dei trasferimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Siracusa nella parte in cui non indicano il nominativo della ricorrente nei movimenti in uscita e nei movimenti in entrata.
  - Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla precedenza ex art. 470, comma 1 del DLGS 297/1994.
  - Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata in una delle scuole, comuni e province indicate nella propria istanza di mobilità dal n. 1 al n. 15 in relazione al punteggio dalla stessa vantato pari a punti 104 più 6, punteggio superiore rispetto ai nominativi dei soggetti che oggi si trovano nelle scuole, comuni, province dalla stessa opzionati in sede di domanda e che presentano punteggio inferiore.



- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata in una delle scuole, comuni e provincie indicate nella propria istanza di mobilità dal n. 1 al n. 15 in relazione al punteggio dalla stessa vantato pari a punti 104 più 6, punteggio superiore rispetto ai nominativi dei soggetti vincitori di concorso 2012.
- Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento delle ricorrente presso una delle scuole, comuni e provincie indicati con l'ordine di preferenza dal n. 1 al n. 15 e segnatamente il trasferimento da MIEE8BX01A - A.SCHWEITZER - SEGRATEO ad una delle 15 preferenze indicate dalla docente De Luca nella propria istanza di mobilità 2020/2021.
- Annullare la comunicazione personale afferente l'esito del trasferimento e quindi la posizione in graduatoria di mobilità del 29/06/2020 per le motivazioni di cui in premessa.
- Con espressa riserva di agire in un successivo giudizio al fine di richiedere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento illegittimo delle amministrazioni resistenti.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre accessori come per legge con attribuzione ez art. 93 cpc in favore dei sottoscritti avvocati che ne sono creditori e antistatari

Si depositano in via telematica i seguenti documenti in formato digitale:

1. Ordinanza ministeriale 23 marzo 2020.
2. CCNI triennio 2019/2022.
3. Esito trasferimento 2020.
4. Contratto di immissione in ruolo.
5. Lettera notifica trasferimento.
6. Esito reclamo USR Lombardia del 7 luglio 2020.
7. Precedenza coniuge.



8. Dichiarazione personale.
9. Ricongiungimento coniuge.
10. Ordinanza CDS.
11. Domanda di trasferimento 2020/21.
12. Decreti Tar.
13. Neo immissioni in ruolo.
14. Reclamo ex art. 17.
15. Sentenza Tribunale di Monza.
16. Sentenza Tribunale di Lanciano.
17. Assegnazione provvisoria 2019.
18. Quota 100.
19. Posti disponibili primaria Siracusa.
20. Certificati coniuge legge 100/87

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

Si chiede espressamente che l'Ill.mo Giudice adito, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dei relativi ATP a cui gli stessi dovranno provvedere nelle forme di legge e secondo le modalità che si renderanno necessarie. Tanto si rende necessario, stante l'indeterminatezza del numero di controinteressati e l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che assumono tale qualità.



Palermo addì 31 agosto 2020

avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

Si chiede espressamente che l'Ill.mo Giudice adito, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dei relativi ATP a cui gli stessi dovranno provvedere nelle forme di legge e secondo le modalità che si renderanno necessarie. Tanto si rende necessario, stante l'indeterminatezza del numero di controinteressati e l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che assumono tale qualità.

Palermo addì 31 agosto 2020

avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

### **DICHIARAZIONE DI VALORE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**

Il sottoscritto avv. Angela Maria Fasano e il sottoscritto avvocato Stefania Fasano ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che lo stesso verte in materia di lavoro subordinato. Il contributo unificato è stato versato nella misura di Euro 259,00.





Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

Con osservanza

Palermo, addì' 31 agosto 2020

Avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

